

## FAQ

### PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER IL RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA A NORMA DEL COMPARTO DENOMINATO C10 RICOMPRESO ALL’INTERNO DEL PIANO DI ASSETTO DELL’AREA DELLA STAZIONE DI ROMA TIBURTINA CIG 6561474BA0 – CUP B83J14000300001

#### 1) DOMANDA

- 1) Il punto 16.5 del disciplinare richiede tra i requisiti l'aver espletato nel decennio precedente servizi riferiti, tra l'altro, a classe e categoria Ie di cui al T.U. 143/49 assimilati al codice di cui al D.M. 143/2013 E22. Si richiede se tale requisito può intendersi esteso anche ai servizi corrispondenti alla classe e categoria Id del T.U. 143/49.
- 2) Il punto 17.1 del disciplinare riferito alla documentazione dei tre servizi significativi così recita: Sono ammessi inserti di relazioni, tabelle, grafici, disegni, fotografie, fotorendering etc., su schede in formato A4 o A3 ripiegato (ogni scheda A3 è considerata alla stregua di due schede A4). Si richiede se tali inserti sono compresi nelle tre schede A3 (6 A4) o sono da intendersi aggiuntivi.
- 3) Il punto 17.1 del disciplinare riferito alla relazione tecnica illustrativa costituita da schede in formato A4, in numero massimo di 20 (venti) facciate, numero comprensivo anche di eventuali allegati, così recita: Sono ammessi inserti di tabelle, grafici, disegni, fotografie, etc., su schede in formato A4 o A3 ripiegato (ogni scheda A3 è considerata alla stregua di due schede A4). Si richiede se tali inserti sono compresi nelle 20 (venti) facciate, numero comprensivo anche di eventuali allegati, o sono da intendersi aggiuntivi.

#### 1) RISPOSTA

- 1) La tavola Z-1 “categorie delle opere - parametro del grado di complessità – classificazione dei servizi e corrispondenze” allegata al Decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143 “Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria” assimila in modo univoco la classe E22 del Decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143 con la Classi e Categorie IE della L. 143/1949. Peraltro non risulta sull’argomento una giurisprudenza affermata tendente a confutare la corrispondenza delle opere previste dal D.M. 143/2013 con le Classi e Categorie della L. 143/1949 e come riportato nella Tavola Z-1 allegata al D.M. 143/2013;
- 2) Il paragrafo 17.1. punto 1 del disciplinare di gara stabilisce, nel rispetto del comma 3 lett. a dell’Art. 264. del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, che a documentazione dovrà essere costituita complessivamente da non più di 6 (sei) cartelle formato A4 oppure 3 (tre) cartelle formato A3 (2 (due) cartelle formato A4 o 1 (una) cartella formato A3 per ciascun progetto, pertanto, gli inserti di relazioni, tabelle, grafici, disegni, fotografie, fotorendering etc., su schede in formato A4 o A3 ripiegato (ogni scheda A3 è considerata alla stregua di due schede A4) sono da ritenersi compresi nelle tre schede A3( 6 A4) e non aggiuntive alle stesse;
- 3) Il paragrafo 17.1. punto 2 del disciplinare di gara stabilisce, nel rispetto del comma 3 lett. b dell’Art. 264. del d.P.R. 5 ottobre 2010, che la relazione tecnica illustrativa dovrà essere costituita da schede in formato A4, in numero massimo di 20 (venti) facciate, numero comprensivo anche di eventuali allegati, numerate, con corpo carattere equivalente ad “Arial 11” ed un numero di righe non superiore a 40 (quaranta) per scheda, pertanto, gli inserti di tabelle, grafici, disegni, fotografie, etc., su schede in

formato A4 o A3 ripiegato (ogni scheda A3 è considerata alla stregua di due schede A4), sono da ritenersi compresi nella relazione tecnica illustrativa costituita da schede in formato A4, in numero massimo di 20 (venti) facciate, e non aggiuntive alle stesse.

## **2) DOMANDA**

In riferimento ai requisiti di cui al punto 13.1.4/13.1.5 si chiede se il possesso del requisito riferito alla categoria E.17 possa ritenersi soddisfatto con certificati prodotti in categoria VIB.

## **2) RISPOSTA**

La tavola Z-1 di "categorie delle opere parametro del grado di complessità – classificazione dei servizi e corrispondenze" allegata al Decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143 "Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria" assimila in modo univoco la classe E17 del Decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143 con le Classi e Categorie Ia, Ib della L. 143/1949.

Peraltro non risulta sull'argomento una giurisprudenza affermata tendente a confutare la corrispondenza delle opere previste dal D.M. 143/2013 con le Classi e Categorie della L. 143/1949 e come riportato nella Tavola Z1 allegata al D.M. 143/2013.

## **3) DOMANDA**

Riguardo ad un raggruppamento misto: il capogruppo può avere la maggioranza o addirittura il 100% di alcuni requisiti tecnici e non avere il 60% del personale, ma un 20%- 30%, oppure anche se un misto deve avere la quota maggioritaria su tutti i requisiti? Se così può dimostrarlo attraverso l'avvalimento del personale?

Si chiede, altresì, se in un raggruppamento formato da 4 liberi professionisti incluso il giovane professionista oltre ad una società di Ingegneria, il requisito del personale è di 4 unità o di 8 unità.

## **3) RISPOSTA**

Come indicato nel paragrafo 13.2. del disciplinare di gara, in caso di raggruppamenti i requisiti di cui ai paragrafi 13.1.3., 13.1.4. e 13.1.6. devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento stesso; la mandataria deve possedere detti requisiti in misura maggioritaria percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. Si precisa, altresì, che il requisito di cui al punto 13.1.5. non è frazionabile. Cionondimeno, come indicato nel paragrafo 13.5., il concorrente singolo o raggruppato può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

Relativamente al requisito di cui al paragrafo 13.1.6., essendo presente nel raggruppamento una società di Ingegneria, è necessario possedere un numero medio annuo del personale tecnico utilizzato nei migliori tre anni del quinquennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara in una misura non inferiore a 8 unità.

## **4) DOMANDA**

In merito alla documentazione tecnica riguardante i tre servizi significativi di cui al punto 17.1.1) di pag. 25 del Disciplinare, si chiede di specificare di quante facciate ciascuna scheda/cartella possa al massimo essere composta. Più precisamente: ognuno dei tre servizi dovrà essere contenuto al massimo in due fogli A4 fronte/retro (ovvero un foglio A3 fronte/retro)? Oppure ogni servizio al massimo in due fogli A4 solo fronte

(ovvero un foglio A3 solo fronte)? Non è infatti chiaro se ciascuna cartella/scheda vada considerata solo fronte o fronte/retro.

#### **4) RISPOSTA**

Si precisa che la documentazione tecnica riguardante i tre servizi significativi di cui al punto 17.1.1) di pag. 26 del Disciplinare, per cartella deve intendersi "Foglio stampato o scritto su una sola facciata".

#### **5) DOMANDA**

- Nella relazione di calcolo da voi allegata, tra le prestazioni per la progettazione preliminare, viene richiesta l'indagine di archeologia; al tal fine la figura dell'archeologo deve essere inclusa nel costituendo RTP o può essere indicato quale consulente esterno?
- Per quanto concerne le classi e le categorie riportate nel disciplinare, è possibile per la sistemazione esterna dimostrare la cat. E.17 ex I b con certificazione di enti pubblici, di lavori di sistemazioni e arredo di esterni in classe e categoria Ic (E.18) o le?

#### **5) RISPOSTA**

- L'art. 91 c.3 del D.lgs. 163/06 vieta espressamente gli affidamenti in subappalto fatta eccezione per le "attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali". Dalla lettura di tale articolo, pertanto si evince che non risulta vietato l'affidamento in subappalto della predisposizione di elaborati specialistici, tra i quali si ritiene rientri anche l'esecuzione di indagini di archeologia. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista;
- La tavola Z-1 "Categorie delle opere - parametro del grado di complessità – classificazione dei servizi e corrispondenze" allegata al Decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143 "Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria" assimila in modo univoco la classe E17 del Decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143 solo con la Classi e Categorie Ia e Ib della L. 143/1949. Non risulta sull'argomento una giurisprudenza affermata tendente a confutare la corrispondenza delle opere previste dal D.M. 143/2013 con le Classi e Categorie della L. 143/1949 e come riportato nella Tavola Z-1 allegata al D.M. 143/2013.

#### **6) DOMANDA**

Nel caso di un libero professionista titolare di impresa individuale con personale tecnico medio annuo pari a 1, partecipando alla gara in costituendo RTP può essere capogruppo, anche se il requisito di cui al punto 13.1.6. è raggiunto cumulativamente dal RTP? E' possibile eventualmente un avalimento interno per soddisfare il requisito?

#### **6) RISPOSTA**

Si conferma che, come indicato nel paragrafo 13.5. del disciplinare di gara, è possibile avvalersi del requisito di un altro soggetto. Si precisa che se il costituendo RTP è formato da liberi professionisti e società di Ingegneria o studi associati in possesso di organico il requisito da possedere è quello previsto per tali soggetti.

## **7) DOMANDA**

- Nella tabella citata nel disciplinare appaiono le categorie delle opere: le (L.143/49) / E.22 (D.M.143/2013), così identificate: “Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza”. Vorremo sapere se in tale categoria è possibile comprendere anche edilizia a destinazione Culto, identificata nella categoria l/d della L.143/49 (“Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio radiofonico o televisivo o di produzione cinematografica - Opere cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese”), dal momento in cui il manufatto realizzato risponda anche alle caratteristiche citate nella categoria richiesta le (“Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico”).
- Vorremmo avere dei chiarimenti riguardo la procedura di sopralluogo obbligatorio necessario per la presentazione dell’offerta preliminare relativa all’affidamento dei lavori del Comparto C10. Essendo il nostro raggruppamento temporaneo di progettazione non ancora perfettamente definito, vorremmo sapere se, per il suddetto sopralluogo, è necessaria una delega firmata da tutti i componenti del gruppo temporaneo e/o la presenza del capogruppo di progettazione al suddetto sopralluogo. Vorremo sapere inoltre se tra la data del sopralluogo a cui parteciperà un determinato raggruppamento e la consegna della documentazione ufficiale, il raggruppamento deve essere obbligatoriamente lo stesso oppure può subire variazioni.
- Nel paragrafo 13.1.6. del disciplinare di gara viene citato il numero di personale tecnico medio annuale necessario, che corrisponde a n. 4 unità per i liberi professionisti e n. 8 unità per società e studi associati. Vorrei sapere a quale numero di unità occorre fare riferimento nel caso di raggruppamento temporaneo di liberi professionisti, nel quale uno di questi si presenti come società.

## **7) RISPOSTA**

- Come prescritto nel paragrafo 5.6. del Disciplinare di gara, in caso di raggruppamento temporaneo, GEIE o aggregazione di imprese di rete, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 37, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati o aggregati in rete, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori;
- la tavola Z-1 di “categorie delle opere parametro del grado di complessità – classificazione dei servizi e corrispondenze” allegata al Decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143 “Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria” assimila in modo univoco la classe E22 del Decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143 con la Classe e Categorie le della L. 143/1949. Peraltro non risulta sull’argomento una giurisprudenza affermata tendente a confutare la corrispondenza delle opere previste dal D.M. 143/2013 con le Classi e Categorie della L. 143/1949 e come riportato nella Tavola Z1 allegata al D.M. 143/2013;
- si invita la S.V. a consultare la risposta n. 3), secondo periodo, delle FAQ pubblicate sul sito.

## **8) DOMANDA**

Il punto 16.5 del disciplinare richiede tra i requisiti l'aver espletato nel decennio precedente servizi riferiti, tra l'altro, a classe e categoria I/b di cui al T.U. 143/49 assimilati al codice di cui al D.M. 143/2013 E.17. Si richiede se tale requisito può intendersi esteso anche ai servizi corrispondenti alla classe e categoria Id del T.U. 143/49 (categoria superiore alla I/b).

## **8) RISPOSTA**

Si ribadisce quanto già espresso sul tema e pubblicato nelle FAQ presenti sul sito, non risultando sull'argomento una giurisprudenza affermata tendente a confutare la corrispondenza delle opere previste dal D.M. 143/2013 con le Classi e Categorie della L. 143/1949 e come riportato nella Tavola Z1 allegata al D.M. 143/2013. Pertanto si ritengono valide le sole corrispondenze di cui alla predetta Tavola Z1.

## **9) DOMANDA**

In merito al punto 17 del Disciplinare di Gara (contenuto della Busta "B-Offerta tecnica"): a pagina 26, al punto 1 del paragrafo 17.1 si dice che "Le cartelle con contenuto di testo devono essere numerate, con corpo carattere equivalente ad "Arial 11" ed un numero di righe non superiore a 40 (quaranta) per scheda". Ipotizzando di scrivere in alto in ogni scheda il titolo dell'opera, anno di realizzazione, importo lavori, queste righe contano come "testo" e sono quindi da conteggiare nelle 40 righe concesse? Eventuali didascalie delle immagini, di massimo una o 2 righe, sono da conteggiare nelle 40 righe ammesse?

## **9) RISPOSTA**

si precisa che qualsiasi contenuto testuale presente nella pagina viene conteggiato ai fini della determinazione del numero massimo di righe, quindi anche il titolo dell'opera, anno di realizzazione importo lavori ed eventuali didascalie.

## **10) DOMANDA**

Si chiede di chiarire per la gara in oggetto, se nel punto 17.1.1) la documentazione dei tre servizi sia da intendersi complessivamente come 3 schede A3 (o 6 A4) o se le per ogni servizio si possono redigere 3 schede A3 (o 6 A4) per un totale in busta tecnica di 9 schede A3 (o 18 A4) per i servizi.

## **10) RISPOSTA**

Si precisa che la documentazione di cui al paragrafo 17.1.1) dovrà essere costituita complessivamente da non più di 6 (sei) cartelle formato A4 oppure 3 (tre) cartelle formato A3 (2 (due) cartelle formato A4 o 1 (una) cartella formato A3 per ciascun progetto.

## **11) DOMANDA**

Il punto 13.2 del disciplinare riferito ai raggruppamenti temporanei, così recita: "il requisito di cui al punto 13.1.5 non è frazionabile". Si chiede se ogni componente il raggruppamento temporaneo, deve possedere due servizi con tutte le classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, oppure ogni componente il raggruppamento deve avere due servizi per le proprie classi e categorie?

## **11) RISPOSTA**

Si precisa che i due servizi di punta richiesti per ciascuna classe e categoria dovranno essere stati svolti interamente da uno dei soggetti del raggruppamento.

## **12) DOMANDA**

Con riferimento alla documentazione di cui al paragrafo 17.1.1), si necessita di comprendere meglio ed univocamente se quindi ciascun progetto può avere tre schede A3 o 6 A4 o 1 A3 e 2 A4 come indicato e quindi se nella dicitura del disciplinare sia stata omessa in errore di battitura una chiusura di parentesi prima delle parole "per ciascun progetto" o se, ad esempio, è da interpretare come se si fa una scheda A3 per ogni progetto per avere complessivamente 3 A3 massimi richiesti.

## **12) RISPOSTA**

Si precisa meglio che l'intera documentazione dovrà essere costituita da non più di 6 (sei) cartelle formato A4 o 3 (tre) cartelle formato A3. Ciascun progetto, quindi, dovrà essere costituito da non più di 2 (due) cartelle formato A4 o 1 (una) cartella formato A3.

## **13) DOMANDA**

A seguito dell'aggiornamento della FAQ e della risposta in esse fornite alla seconda parte della domanda 5, si chiede di specificare se, indipendentemente dalla corrispondenza con le Classi e Categorie della L.143/1949, la categoria E.17 (grado di complessità 0,65) possa essere soddisfatta con la E.18 o con la E.19, attinenti alla medesima destinazione funzionale di "Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali allestite" ma con grado di complessità maggiore (rispettivamente 0,95 e 1,20), così come previsto dal comma 1 dell'art. 8 del DM 143/2013 (che si riporta di seguito).

*Art. 8. Classificazione delle prestazioni professionali*

*1. La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.*

## **13) RISPOSTA**

Premesso che la classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al DM 143/2013 è stabilita nella tavola Z-1, per le prestazioni rese **dopo** l'entrata in vigore del decreto citato, così come si evince dall'art. 8 comma 1, si terrà conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.

## **14) DOMANDA**

Facciamo seguito alla vs pubblicazione della risposta alla Domanda 1) per chiedervi conferma e precisare che i servizi di cui al DM 143/2013 E.22 sono assimilabili a quelli di categoria IE ovvero ID purché su opere vincolate ai sensi della vigente 42/2004, come prassi e giurisprudenza hanno chiarito in materia di lavori pubblici dal Ministero competente.

#### 14) RISPOSTA

Si precisa che ai fini della qualificazione, come più volte ribadito, si ritengono valide le sole corrispondenze riportate nella scheda Z1 allegata al DM 143/2013. Si ricorda che il Disciplinare di gara ed il Capitolato d'oneri riportano in modo inequivocabile le classi e categorie dell'intervento e la declaratoria delle degli interventi in essa ricompresi e costituiscono lex specialis.

#### 15) DOMANDA

- a) In merito al punto 13.1.6. si richiede se è possibile conteggiare nel personale tecnico i dipendenti, non iscritti all'ordine, che svolgono attività tecnico-amministrativa.
- b) Nel capitolato d'oneri, tra i documenti componenti il progetto definitivo, viene richiesta la relazione geologica, si chiede di conoscere se tale relazione sarà messa a disposizione dalla stazione appaltante. In caso negativo, il geologo potrà comparire quale consulente o dovrà essere raggruppato in R.T.P.?
- c) Al fine del soddisfacimento del requisito richiesto in ID Opere E22 "Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, oppure di particolare importanza", si chiede di conoscere se gli interventi svolti su edifici (chiese storiche e palazzi vincolati) soggetti a tutela monumentale e classificati ai sensi del L 143/49 in classe e categoria Id, soddisfino i requisiti richiesti dal disciplinare di gara.
- d) Al fine del soddisfacimento del requisito richiesto in ID Opere E22 "Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, oppure di particolare importanza", si chiede di conoscere se il termine "EDIFICI" di cui sopra, è riferito in generale a qualsiasi intervento (ville, giardini e parchi tutelati ai sensi del sopra citato decreto). In particolare si chiede di conoscere se gli interventi di riqualificazione di giardini tutelati ai sensi del D.L. 42/2004 soddisfino tali requisiti e pertanto possano essere utilizzati per la gara in questione.

#### 15) RISPOSTA

- a) per dimostrare il possesso del requisito di cui al paragrafo 13.1.6. del disciplinare di gara è possibile considerare solo personale tecnico e non personale che svolge attività amministrativa;
- b) la relazione geologica non sarà messa a disposizione della Stazione Appaltante, dovrà essere redatta dal concorrente secondo le modalità indicate nell'art. 9 del Capitolato d'oneri;
- c) si ribadisce quanto già espresso più volte (vedi FAQ), non risultando sull'argomento una giurisprudenza affermata, si ritengono valide le sole corrispondenze di cui alla Tavola Z1 allegata al DM 143 del 2013;
- d) gli interventi di riqualificazione di giardini tutelati non può soddisfare i requisiti previsti dalla E.22 (grado di complessità 1,55) essendo gli stessi ascrivibili alla categoria E.19 (grado di complessità 1,20).

#### 16) DOMANDA

1) In relazione ai requisiti di idoneità professionale, di cui al paragrafo 13, pagg. 8, 9 e 10, del Disciplinare di gara, si chiede se è possibile integrare la classe e categoria I/b, ex L. 143/49, a cui si fa corrispondere la ID Opere E.17 con grado di complessità G = 0,65, del D.M. 143/2013, con la classe e categoria I/d, a cui corrisponde la ID Opere E.19 avente un maggiore grado di complessità G = 0,95.

L'integrazione e/o sostituzione è consentita dalla Determinazione n.5 del 27 Luglio 2010 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici – “Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria” (paragrafi 2.1. e 2.2), in cui viene ribadito che: [ ... ] “vanno considerati per la classe I e per la classe VI gli interventi appartenenti non solo alla classe e alla categoria (o alle classi e categorie) dell'intervento, cui si riferisce il bando, ma anche alla classe ed alle categorie la cui collocazione nell'ordine alfabetico sia successiva a quella stabilita nel bando, in quanto questi interventi sono della stessa natura, tuttavia tecnicamente più complessi”. E ancora: [...] “deve essere ammesso alla gara il concorrente che dimostri i propri requisiti sulla base di incarichi precedenti in classi I e VI e categorie di livello più elevato di quelle richieste dal bando [...]”. Anche nel D.M. 31 ottobre 2013, n.143, “Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria”, si ribadisce quanto già stabilito dall'ANAC limitatamente alle classi I e VI, affermando: “Art.8. Classificazione delle prestazioni professionali: La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera”.”

2) In relazione alla “documentazione tecnica attestante la qualità della professionalità del concorrente, desunta da un massimo di tre servizi relativi ad interventi ritenuti dal concorrente medesimo significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili come affini a quelli oggetto dell'affidamento”, di cui al paragrafo 17.1, punto 1, del Disciplinare di Gara, si chiede se i tre servizi di cui si allega la documentazione possano, in tutto o in parte, essere stati svolti anche in un periodo antecedente agli ultimi dieci anni, fermo restando la dimostrazione dello svolgimento degli stessi mediante presentazione, su richiesta della Stazione Appaltante, dei documenti probatori richiesti per legge.

## **16) RISPOSTA**

1) La tavola Z-1 “Categorie delle opere - parametro del grado di complessità – classificazione dei servizi e corrispondenze” allegata al Decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143 “Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria” assimila in modo univoco la classe E17 del Decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143 solo con la Classi e Categorie Ia e Ib della L. 143/1949. Non risulta sull'argomento una giurisprudenza affermata tendente a confutare la corrispondenza delle opere previste dal D.M. 143/2013 con le Classi e Categorie della L. 143/1949 e come riportato nella Tavola Z-1 allegata al D.M. 143/2013;

2) In merito a quanto riferito riportato al paragrafo 17.1, punto 1 “documentazione tecnica attestante la qualità della professionalità del concorrente, desunta da un massimo di tre servizi relativi ad interventi ritenuti dal concorrente medesimo significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili come affini a quelli oggetto dell'affidamento” si comunica che per i tre servizi appena citati la normativa non prevede specifico intervallo temporale di riferimento.